Lega Consumatori

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ADICONSUM
FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

COME SI GARANTISCE LA PRIVACY A SCUOLA

Realizzato da **Adiconsum Friuli Venezia Giulia** e **Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia** nell'ambito dell'intervento Consumatore Critico e Consapevole, del programma generale Consumatori Protagonisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con DRG n1571 dd 26 agosto 2016.

grafica e illustrazioni giorgio.versi@libero.it

stampa: Tipografia Budin - Gorizia 2017

Lega Consumatori

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ADICONSUM FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL

Nell'ambito dell'intervento n. 2 "Consumatore Critico e Consapevole" del programma generale denominato "CONSUMATORI PROTAGONISTI" predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e finanziato dal MISE, Adiconsum Friuli Venezia Giulia e Lega Consumatori del Friuli Venezia Giulia hanno realizzato una collana informativa sui temi dell'Alimentazione, della Scuola, dei Trasporti e del Commercio.

Queste agili guide pubblicate a supporto degli incontri organizzati in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, hanno lo scopo di informare e rendere edotto il consumatore su argomenti che vedono coinvolti quotidianamente cittadini e Associazioni di tutela.
Avere coscienza dei propri diritti ed i propri doveri consente al Consumatore di avere maggiori strumenti per essere consapevole critico e protagonista.

Adiconsum Friuli Venezia Giulia
Giuseppe De Martino

Lega dei Consumatori Friuli Venezia Giulia
Keti Muzica

Come si garantisce la Privacy a scuola

Gli Istituti scolastici (sia pubblici che privati) hanno l'obbligo di far conoscere a studenti, insegnanti, famiglie e quanti interagiscono con la struttura come vengono trattati i loro dati personali. Deve infatti essere comunicato, attraverso un'adeguata informativa, quali informazioni vengono raccolte, come vengono utilizzate e quale sia lo scopo per il quale vengono richieste.

E' importante avere coscienza che la tutela della privacy equivale al rispetto dell'identità, della dignità e della sfera più intima della persona. Il rispetto reciproco è uno dei pilastri sui quali una società dei valori si fonda ed è essenziale che l'individuo ne apprenda i principi fin dall'infanzia. La scuola, che ha per altro la precisa funzione di preparare le nuove generazioni al futuro, pare la sede migliore per intraprendere questo percorso. E' fondamentale, quindi, che la scuola tratti correttamente tutte le informazioni degli studenti e delle loro famiglie e riesca, inoltre, a trasmettere ai ragazzi la consapevolezza del diritto alla riservatezza propria ed altrui.

La Fonte che regola la disciplina della privacy è il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che di volta in volta si è espresso sui vari aspetti della materia.

Come funziona

• Scuole pubbliche

Le scuole pubbliche **non hanno l'obbligo** di ottenere il consenso degli studenti e delle loro famiglie – se minorenni – per il trattamento dei loro dati personali, ma devono comunque informarli adeguatamente circa quali dati vengono raccolti e come sono utilizzati. I dati possono essere trattati solo per le specifiche finalità istituzionali, nonché per gli scopi espressamente previsti dalla normativa di settore, ma non per scopi ulteriori o diversi. I dati sensibili (quelli, cioè, che riguardano il credo religioso, le origini razziali ed etniche, lo stato di salute, le convinzioni politiche) e quelli giudiziari (per i soggetti sottoposti a detenzione o protezione) richiedono un livello di riservatezza maggiore. Il loro utilizzo – dopo che ne sia stata verificata correttezza e completezza – è lecito solo se pertinente e necessario rispetto alle finalità pubbliche **perseguite**.

Alcuni esempi

- credo religioso: l'utilizzo è finalizzato alla frequenza o all'esonero dall'ora di religione, nonché alla libertà di culto (ad es., particolari abitudine alimentari);
- origini razziali o etniche: l'utilizzo è finalizzato all'integrazione;
- stato di salute: l'utilizzo è finalizzato alla gestione di tutte le situazioni che riguardano studenti affetti da qualche patologia, contingente o permanente (ad es., assenze per malattia, sostegno in classe, ecc.);

- convinzioni politiche: l'utilizzo è finalizzato solo per la composizione degli organi di rappresentanza (ad es., associazioni degli studenti);
- dati giudiziari: il loro utilizzo ha il fine di permettere di studiare anche a chi è in regime di detenzione o protezione.

Importante

Tutte le informazioni e i dati relativi ad eventuali contenziosi tra gli studenti e la scuola (reclami, ricorsi, denunce, provvedimenti disciplinari, ecc.) devono essere sottoposti allo stesso regime previsto per i dati sensibili e giudiziari, per i quali, si ripete, va osservato un livello maggiore di riservatezza.

• Scuole private

Contrariamente alle scuole pubbliche, quelle private **hanno l'obbligo** – oltre a fornire un'adeguata informativa – di ottenere il consenso degli studenti e delle loro famiglie (qualora minorenni) per il trattamento dei relativi dati personali.
Riguardo i dati sensibili e giudiziari, le scuole private devono altresì attenersi a quanto previsto dal provvedimento sulle autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisce i trattamenti consentiti (ad es., credo religioso per l'insegnamento/esonero dell'ora di religione).

Temi in classe

In linea generale, è lecito assegnare temi che riguardano la sfera personale degli studenti. Se si tratta di argomenti delicati, però, l'insegnante dovrà bilanciare le esigenze di riservatezza con quelle didattiche, valutando di volta in volta l'opportunità di darne lettura davanti alla classe.

Voti, scrutini, esami di Stato

Tutte le informazioni relative ai risultati scolastici e degli esami di Stato (voti compresi) sono pubbliche e non vige nessun obbligo di riservatezza. Proprio in virtù del principio di trasparenza e di garanzia di ogni studente, i voti di scrutini ed esami devono essere pubblicati nell'albo dell'istituto.

Foto, video, registrazioni audio

La registrazione di immagini e suoni è lecita solo per fini personali, e sempre nel rispetto della dignità e dell'immagine dei soggetti coinvolti (ad es., è lecito registrare la lezione per scopi didattici e personali). E' illecita però la diffusione o la comunicazione sistematica a terzi delle immagini e dei suoni senza aver prima ottenuto il consenso esplicito delle persone coinvolte (ad es., è illecito "postare" in internet video o foto ad insaputa dei soggetti rappresentati, o, peggio, contro la loro volontà). Tale pratica, spesso in uso tra i giova enali.
La scuola decide come disciplinare l'uso di apparecchi atti alla registrazione audio/video (cellulari abilitati, foto e videocamere, registratori, tablet, etc), anche vietandoli, se lo ritenga opportuno.

Videosorveglianza

Il diritto alla riservatezza degli studenti prevale sull'esigenza di videosorvegliare l'istituto. Per particolari ragioni di sicurezza, tuttavia, le videocamere possono essere installate, ma possono funzionare solo durante l'orario di chiusura dell'istituto, ed i cartelli che le segnalano devono essere sempre perfettamente visibili. Le immagini registrate possono essere conservate solo per 24 ore.

Ulteriori tutele

Status personali e diffusione: è illecito diffondere o comunicare a terzi (ad es., sul sito dell'istituto) i dati degli studenti in ritardo col pagamento di un qualsiasi servizio scolastico (retta, mensa, ecc.) o di chi ne usufruisca gratuitamente sulla base dell'appartenenza a determinate categorie sociali o fasce di reddito. Tutti gli avvisi on line devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni personali vanno inviate direttamente al singolo.

Orientamento professionale: gli istituti possono comunicare ad aziende private o alle amministrazioni i dati degli studenti per l'orientamento professionale e la formazione solo con il loro specifico consenso.
Questionari: gli studenti possono rifiutarsi di fornire i propri dati personali per la compilazione di questionari per attività di ricerca. La scuola deve comunque sempre informarli circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati stessi.

Diritti degli studenti

Lo studente ha il diritto di conoscere i dati che la scuola tratta sul suo conto, di estrarne copia, nonché di ottenerne la rettifica nel caso in cui siano errati, incompleti o non aggiornati. Le richieste vanno rivolte alla scuola, in quanto titolare del trattamento, oppure al responsabile, se designato, tramite i relativi incaricati. Se la scuola non adempie nei tempi di legge (cioè entro 15 giorni o, al massimo entro ulteriori 15, qualora vi siano particolari difficoltà nella procedura), o se
adempie solo parzialmente, ci si può rivolgere al Garante o al giudice ordinario.

Importante
l'accesso agli atti amministrativi è una fattispecie diversa, disciplinata dalla legge 241 del 90 e successive modifiche, e prevede che l'amministrazione valuti di volta in volta i requisiti normativi per l'accesso.

Se vuoi approfondire il tema puoi scaricare la bella guida realizzata dal garante della Privacy
"**La scuola a prova di privacy**"all'indirizzo:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5602002

Note

Note

Contributo volontario scuola cosa fare se non si vuole pagare?

Se la scuola media o superiore richiede obbligatoriamente il versamento del contributo volontario scolastico per l'iscrizione dell'alunno, e quindi fornisce un bollettino postale indicante la scuola come unico beneficiario e non l'Agenzia delle Entrate beneficiario in caso di tasse scolastiche, la famiglia può segnalare l'accaduto all'Ufficio scolastico regionale della propria regione e inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Dirigente scolastico dell'istituto con la quale far presente che la famiglia dell'alunno, provvederà a versare le sole spese di rimborso sostenute dalla scuola per RC, libretto assenze, gite scolastiche, e che solitamente non superano i 25 -30 euro, citando i seguenti riferimenti normativi:
Comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226". Nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012. Nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013. Combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura "erogazione liberale" specificando almeno una delle seguenti motivazioni: "per l'innovazione tecnologica", "per l'ampliamento dell'offerta formativa" o "per l'edilizia scolastica". Ai fini della detraibilità si considerano "erogazioni liberali" – oltre al contributo volontario richiesto dalla scuola in genere ad inizio anno o nel periodo delle iscrizioni – anche i contributi versati durante l'arco dell'anno, ad esempio a favore di corsi integrativi quali teatro, attività sportiva, progetti di prevenzione o per il laboratorio multimediale, per rinnovare il laboratorio di chimica ecc., in quanto attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa, per l'innovazione tecnologica ecc.. Non costituiscono invece onere detraibile i contributi volontari destinati per lo più al funzionamento amministrativo e didattico (in particolare per l'acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria) né i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad esempio, per l'assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a quella base, per il libretto delle assenze, per gite scolastiche, etc. .

I Contributi

Che cosa è il contributo volontario alle scuole?

Chiunque abbia figli che vanno a scuola, si è trovato tra le mani, oltre ai soliti moduli di iscrizione, anche un bollettino intestato alla scuola per il pagamento di un contributo la cui cifra viene indicata dal consiglio di istituto. Questi bollettini, spesso con cifre consistenti, si riferiscono al pagamento del contributo volontario a favore della scuola che può essere utilizzato per ampliare le attività didattiche, per migliorare l'innovazione tecnologica o per migliorie dell'edilizia scolastica.

Contributo scolastico

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, agli istituti scolastici non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime, quali ad esempio: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ecc.. Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.

Detraibilità del contributo volontario

Poche famiglie sono a conoscenza del fatto che questi contributi volontari, al pari delle tasse scolastiche, costituiscono un onere per il quale è prevista una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%. Infatti a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le famiglie di detrarre le donazioni, e quindi anche i contributi volontari versati durante l'arco dell'anno a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione. Perciò, per un contributo versato di 100,00 €, potranno essere detratti 19,00 €.

Esenzione dalle tasse scolastiche

Ai sensi del d.lgs. n. 297/1994, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. Le famiglie possono dunque chiedere l'esonero dal pagamento in caso di:

• Meriti scolastici.

Quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

• Motivi economici.

Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it).

• Appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

Alunni che rientrano in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi. Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a svolgere gli studi in Italia. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma e vengono persi nel caso in cui lo studente incorra in una sospensione che superi i 5 giorni o in una punizione disciplinare più grave. I benefici sono inoltre sospesi nel caso di alunni ripetenti, tranne in caso di comprovata infermità.

Le tasse scolastiche

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo. Poiché, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore, le tasse scolastiche erariali devono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola superiore.

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 del d.lgs. n. 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo:

• **Tassa di iscrizione.**
È esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

• **Tassa di frequenza.**
Deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (decreto ministeriale Finanze 16.09.1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

• **Tassa di esame.**
Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954).

• **Tassa di diploma.**
La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

Lega Consumatori

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ADICONSUM FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL

Nell'ambito dell'intervento n. 2 "Consumatore Critico e Consapevole" del programma generale denominato "CONSUMATORI PROTAGONISTI" predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e finanziato dal MISE, Adiconsum Friuli Venezia Giulia e Lega Consumatori del Friuli Venezia Giulia hanno realizzato una collana informativa sui temi dell'Alimentazione, della Scuola, dei Trasporti e del Commercio.

Queste agili guide pubblicate a supporto degli incontri organizzati in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, hanno lo scopo di informare e rendere edotto il consumatore su argomenti che vedono coinvolti quotidianamente cittadini e Associazioni di tutela.
Avere coscienza dei propri diritti ed i propri doveri consente al Consumatore di avere maggiori strumenti per essere consapevole critico e protagonista.

Adiconsum Friuli Venezia Giulia
Giuseppe De Martino

Lega dei Consumatori Friuli Venezia Giulia
Keti Muzica

Realizzato da **Adiconsum Friuli Venezia Giulia** e **Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia** nell'ambito dell'intervento Consumatore Critico e Consapevole, del programma generale Consumatori Protagonisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con DRG n1571 dd 26 agosto 2016.

grafica e illustrazioni giorgio.versi@libero.it

stampa: Tipografia Budin - Gorizia 2017

Lega Consumatori

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ADICONSUM
FRIULI VENEZIA GIULIA
Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

LE TASSE SCOLASTICHE